



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 755..... DEL 13/11/2023.....

OGGETTO: Revoca della concessione e del relativo disciplinare rilasciati all'Azienda Faunistico Venatoria denominata Valle delle Rose, in Comune di Chioggia (VE), dalla Provincia di Venezia con determinazione n. 1570 del 01.06.2009, per mancanza di mantenimento dei requisiti minimi di superficie come previsto dal comma 2 dell'art. 29 e dall'Allegato B) della L.R. 50/1993 e s.m.i. unitamente all'art. 32 del Regolamento di attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si revoca la concessione e il relativo disciplinare rilasciati all'Azienda Faunistico Venatoria denominata Valle delle Rose, in Comune di Chioggia (VE), dalla Provincia di Venezia con determinazione n. 1570 del 01.06.2009, per mancanza di mantenimento dei requisiti minimi di superficie come previsto dal comma 2 dell'art. 29 e dall'Allegato B) della L.R. 50/1993 e s.m.i. unitamente all'art. 32 del Regolamento di attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027.

IL DIRETTORE

DELLA U.O. COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in particolare l'articolo 18 che alla lettera a) del primo comma dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

Visto il regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. n. 54/2012, ed in particolare l'art. 5 recante "Direttori di Unità Organizzativa";

Richiamate la L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 ed in particolare il Capo I concernente il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia e la L.R. n. 30 del 7 agosto 2018 recante "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata data attuazione alle citate Leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018, fissando all'1.10.2019 la data di decorrenza del nuovo assetto organizzativo conseguente alla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di caccia e pesca prima esercitate dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia, nonché il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno;

Vista la L.R. 54/2012 e ss.mm.ii. e in particolare gli articoli 12 "Direzioni", 13 "Compiti dei Direttore di Direzione", 17 "Unità Organizzative" e 18 "Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa";

Vista la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione e all'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012" e s.m.i.;

Vista la DGR 715 del 8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021", con la quale si definiscono ulteriori circoscritte puntuali misure di assestamento organizzativo aventi effetto dal 1° luglio 2021;

Vista la DGR n. 367 del 07 aprile 2023 con la quale è stato conferito al dott. Lucio Della Bianca l'incarico ad interim di Direttore dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria";

Visto il DDR n. 396 del 17 settembre 2022 avente ad oggetto "Individuazione di atti e provvedimenti amministrativi in materia di Caccia e Pesca di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria" afferente alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria;

Richiamato l'art. 16 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e s.m.i., che attribuisce alle regioni la competenza in merito all'istituzione di aziende faunistico – venatorie e di aziende agri-turistico venatorie, soggette a tassa di concessione regionale;

Visto l'art. 29 della L.R. del Veneto n. 50 del 9 dicembre 1992, che prevede il rilascio della concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie;

Visto altresì il comma 9 dell'Allegato B) "*Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri provati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 29, 30 e 31*";

Richiamata la L.R. del Veneto n. 2 del 28 gennaio 2022, con cui è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027;

Richiamato in particolare il *Capo IV – Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata – Art. 32 "Revoca delle concessioni"* del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Atteso che la Corte costituzionale con Sentenza n. 148 del 18 luglio 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. n. 2/2022 sopra richiamata;

Richiamata la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 85 del 01/08/2023 "Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18/07/2023", con cui è stato riassunto il PFVR al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di pianificazione faunistico-venatoria;

Vista la determinazione della Provincia di Venezia n. 1570 del 01/06/2009 con cui è stata rilasciata la concessione per la Azienda Faunistico Venatoria denominata Valle delle Rose in Comune di Chioggia (VE) per una superficie di 166,99 ettari;

Visto altresì il Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 12/06/2009 e approvato con la citata determinazione n. 1570/2009, che ha individuato il Sig. Bortoletto Dino quale Concessionario della AFV Valle delle Rose, nonché rappresentante legale dei soggetti proprietari o conduttori dei terreni interessati dalla stessa AFV, riuniti in Associazione denominata Valle delle Rose con atto notarile costitutivo del 28/05/2007;

Considerato che il nominativo del Sig. Boscolo Marino Gagiolo compariva tra i costituenti dell'Associazione di cui al punto precedente, in qualità di proprietario di terreni inclusi all'interno della citata AFV;

Atteso che, con nota acquisita al prot. n. 212717 del 19/04/2023, la Signora Boscolo Gagiolo Solange e la Signora Boscolo Gagiolo Marina hanno comunicato il decesso del padre Sig. Boscolo Gagiolo Marino, specificando, inoltre, in qualità di eredi e proprietarie dei terreni interessati dalla AFV per una superficie complessiva di circa 19 ettari, di non aderire all'Associazione Valle delle Rose;

Verificato che in mancanza dei terreni delle Signore Boscolo Gagiolo la superficie complessiva della AFV Valle delle Rose risulta pari a 147,50 ettari e non raggiunge l'estensione minima richiesta dal comma 2, articolo 29 della L.R. 50/93;

Considerato altresì che, con nota prot. n. 395752 del 24/07/2023 la U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Sede territoriale di Venezia ha comunicato al concessionario della AFV Valle delle Rose l'avvio del procedimento con richiesta di documentazione integrativa in riferimento al mancato raggiungimento della superficie minima prevista dal citato comma 2, art. 29 della L.R. 50/93, già richiamato;

Atteso che, con nota prot. n. 44184 del 22/08/2023, l'AFV Valle delle Rose ha richiesto la sospensione del procedimento al fine di acquisire documentazione utile per consentire il mantenimento dei requisiti minimi previsti dall'art. 29, comma 2, L.50/93 e s.m.i.;

Considerato che con nota prot. n. 455510 del 25/08/2023 la U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Sede territoriale di Venezia ha concesso la sospensione del procedimento in attesa di acquisizione della documentazione mancante, disponendo contestualmente la sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria all'interno della AFV fino alla conclusione del procedimento;

Preso atto che alla data del presente provvedimento non risultano non sono pervenute note integrative da parte della AFV, al fine della sospensione del procedimento di revoca precedentemente avviato con nota 395752 del 24/07/20023, già richiamata;

Atteso che con nota del 19/09/2023, trasmessa via mail, la U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Sede territoriale di Venezia nell'ambito della reciproca collaborazione, ha richiesto al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Venezia di effettuare un censimento delle lepri presenti all'interno della AFV, al fine di valutare quale soluzione adottare per i nuclei di lepri presenti in caso di revoca della AFV, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato B della L.R. 50/93;

Rilevato che in data 16/10/2023 il Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Venezia ha trasmesso i dati del censimento da cui risulta una densità di lepri pari a 8,4 individui/100 ettari;

Vista la bassa densità di lepri rilevata durante il censimento, valutato quanto consentito dal citato art. 6 dell'Allegato B della L.R. 50/93 e ritenuto non opportuno effettuare attività di prelievo della specie a scopo di ripopolamento;

Ritenuto di revocare al Sig. Bortoletto Dino, per quanto sopra esposto, la concessione della AFV Valle delle Rose in Comune di Chioggia ai sensi della L.R. 50/1993, allegato B, art. 9 e art. 32, comma 1, Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027, per il mancato raggiungimento della superficie minima prevista dall'art. 29 comma 2 della LR n. 50/1992;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Le premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare al Sig. Bortoletto Dino la concessione della AFV denominata Valle delle Rose in Comune di Chioggia in quanto la superficie, a seguito della rinuncia delle Sigg.re Boscolo Gagiolo, risulta pari a 147,50 ettari, non raggiungendo di fatto l'estensione minima richiesta dal comma 2, articolo 29 della L.R. 50/93;
3. di stabilire che, per effetto della presente revoca i territori della AFV Valle delle Rose, in Comune di Chioggia, vengono aperti all'esercizio venatorio secondo le vigenti disposizioni in materia;
4. di stabilire altresì che dovranno essere rimosse tutte le tabelle di cui all'art. 33 della L.R. 50/1993 e s.m.i., insistenti nell'ambito dei confini perimetrali dell'Azienda Faunistico Venatoria di cui trattasi;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Signora Boscolo Gagiolo Solange, alla Signora Boscolo Gagiolo Marina, all'interessato, al Commissario dell'Ambito Territoriale di Caccia n. VE5, al Comandante della Polizia locale della Città metropolitana di Venezia, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni.

Dott. Lucio Della Bianca
(firmato digitalmente)